

## SIC-ZSC Fontanili di Povegliano

(Note di E. Cavallini - marzo 2022)

I S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) sono stati istituiti in base alla convenzione tra gli stati membri della Comunità Europea per la creazione di una rete di biotopi chiamata "Natura 2000". Essi sono stati individuati ai sensi della Direttiva CEE 92/43 "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

Il processo di creazione di questa rete era iniziato nel 1995-96 con l'individuazione delle aree idonee ed ha avuto, negli ultimi anni, due importanti passaggi che hanno trasformato i SIC in ZSC.

- D.G.R. 786 del 27/05/2016 "Approvazione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000. (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE)".

- D.M. 27/07/2018 "Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto".

Una zona speciale di conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva Habitat, è un SIC in cui sono state applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e delle popolazioni delle specie per cui il sito è stato designato dalla Commissione europea

### Caratteristiche generali

Il SIC-ZSC "IT3210008 - Fontanili di Povegliano" è stato creato per la salvaguardia di un importante habitat, che nelle tabelle della Direttiva Habitat viene indicato con il codice:

- "3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*".

Il documento istitutivo del SIC scrive: "*Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure*"

Aggiungendo: "*Vegetazione caratterizzata dall'associazione Callitricho-Ranunculetum fluitantis e talora all'aggruppamento a Potamogeton pectinatus. È segnalata la presenza di alcune specie rare per la flora italiana. Presenza di invertebrati freatobi anche endemici*".

Il sito ha un'area di 118 ettari, 90 nel Comune di Povegliano Veronese e i restanti nel Comune di Vigasio.

All'interno di questo territorio ci sono 12 fontanili di risorgiva, più o meno ampi, che danno origine al Tartarello di Isolalta e alle Fosse: Giona, Draga e Leona. Oltre alle fosse che derivano da queste risorgive l'area è attraversata anche dal Fiume Tartaro e dalla Fossa Calfura le cui risorgive sono però esterne al SIC. Complessivamente il sito è percorso da circa 7.400 metri di corsi d'acqua.

### Flora e fauna

Secondo l'atto istitutivo l'area protetta è funzionale anche alla protezione di alcune specie animali e vegetali.

- Uccelli: Averla piccola, Saltimpalo
- Anfibi: Rana di Lataste
- Pesci: Panzarolo, Ghiozzo padano
- Crostacei: Gambero di fiume
- Vegetali: Calamo aromatico, Garofanino palustre, Caglio delle paludi, Lingua d'acqua esile.

Bisogna anche considerare che, nel sito, sono presenti i seguenti animali che hanno una rilevanza conservazionistica.

- Pesci: Lampreda padana, Anguilla, Vairone, Cobite comune, Cobite mascherato, Sanguinerola, Luccio, Triotto.
- Anfibi: Raganella italiana, Rospo smeraldino.
- Rettili: Biscia tessellata
- Invertebrati: sono state osservate le libellule *Stylurus flavipes* (Allegato IV) e *Ophiogomphus cecilia* (Allegati II e IV)

Il sito "Fontanili di Povegliano" è anche una Z.P.S. (Zona di protezione speciale) cioè una di quelle aree di protezione, poste principalmente lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di habitat idonei per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori. Le

ZPS derivano dalla direttiva "Uccelli" (79/409/CEE). Tra le numerose specie osservabili in questa area si possono citare: Airone cenerino, Garzetta, Tuffetto, Marangone minore, Beccaccino, Martin pescatore, Picchio verde, Usignolo, Luì verde, Usignolo di fiume, Rigogolo.

### Le norme a tutela del sito

Lo scopo della rete Natura 2000 è la conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali per i quali i siti sono stati identificati e perciò:

- gli interventi che vengono realizzati non devono avere conseguenze negative su habitat e specie;
- si devono progettare misure per salvaguardare e migliorare le condizioni naturali;
- per interventi inderogabili si devono adottare misure compensative.

In base al **Decreto Ministero dell'Ambiente 17 Ottobre 2007** (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS), prevede, tra le tante misure elencate, anche:

- Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti.
- Regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di cui all'art. 6 comma 11 (presenza di risaie).

Regione Veneto Allegato B alla DGR n. 786 del 27/05/2016

Articoli riguardanti habitat e specie citate nel data-form del SIC IT3210008

Cod.	Habitat / Specie	Divieti	Obblighi	Buone prassi
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion	Art. 198	Art. 200	Art. 202
1215	Rana latastei	Art. 230	Art. 234	Art. 236 - Art. 239
A338	Lanius collurio	Art. 292	-	Art. 307
1092	Austropotamobius pallipes	Art. 265	Art. 267	Art. 270

Articoli riguardanti altre specie presenti

6152	Lampetra zanandreae	Art. 248	Art. 256 - Art. 257	Art. 261 - Art. 263
A229	Alcedo atthis			Art. 298

- Habitat 3260

Art. 198 - Divieti

1 Le seguenti attività sono vietate:

- a) alterazione del regime idrico naturale causando periodi prolungati di prosciugamento;
- b) realizzazione di opere di presa e di emungimenti; è consentita la manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere esistenti, fatto salvo il mantenimento delle caratteristiche idrauliche principali (es. portata di prelievo). Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza; non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
- c) pascolo entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
- d) rettificazione del corso d'acqua e creazione di sbarramenti permanenti;
- e) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti<sup>29</sup>, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
- f) scarico degli effluenti di nuovi impianti di depurazione.

Art. 200 - Obblighi

1. Allontanamento degli effluenti degli impianti di depurazione e risanamento dell'habitat.

Art. 202 - Buone prassi

1. Monitoraggio, controllo ed eventuale eradicazione delle specie di fauna e flora esotiche invasive.
2. Taglio della vegetazione spondale alternativamente sulle due sponde riservando almeno un quarto della copertura ombreggiante, se necessario e comunque non nel periodo di riproduzione delle specie di interesse comunitario.
3. Ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento.

4. Mantenimento e realizzazione di fasce tampone/margini non coltivati a copertura erbacea o arbustiva o arborea di almeno 5-10 metri lungo l'habitat.
5. Incremento attraverso il ripristino vegetazionale della superficie ascrivibile all'habitat.
6. Interventi selvicolturali finalizzati al miglioramento della struttura delle fasce boscate contermini a favore delle specie igrofile.

- Rana di Lataste (Rana latastei)

Art. 230 – Divieti

1. Divieto di raccolta di individui, ovature e larve, ad esclusione di progetti di reintroduzione autorizzati dalle autorità competenti.
2. Divieto di introduzione di individui provenienti da altri siti (ad esclusione di progetti di reintroduzione autorizzati dalle autorità competenti).
3. Divieto di interrimento di zone umide interdunali.
4. Il taglio della vegetazione acquatica lungo i fossati, pozze, stagni e altri ambienti umidi non deve essere effettuato durante le fasi riproduttive primaverili ed estive e non deve interferire con il ciclo di sviluppo larvale.
5. Il danneggiamento delle zone umide e dei corpi idrici, anche durante le utilizzazioni boschive è vietato
6. La bonifica e il prosciugamento di zone umide sono vietati, fatta eccezione per gli interventi rivolti all'eradicazione o al controllo delle specie esotiche invasive.
7. L'introduzione di fauna acquatica predatrice della specie è vietata nei siti di riproduzione.

Art.234 - Obblighi

1. Obbligo di programmare l'esecuzione degli interventi di manutenzione della rete idrica secondaria e di taglio della vegetazione acquatica in periodo autunnale e/o invernale, per consentire lo svolgimento delle fasi riproduttive, di deposizione e di sviluppo larvale delle specie. Controllo dell'espansione di macrofite (tifa e cannuccia) sugli stagni per evitare il fenomeno dell'interrimento.
2. Nell'ambito delle nuove infrastrutture viarie, qualora accertata la presenza delle specie, prevedere la realizzazione di tunnel-sottopassaggi faunistici con barriere guida per favorire l'attraversamento delle arterie stradali.

Art. 236 – Buone prassi

1. Promozione di attività che contribuiscano alla conservazione della variabilità genetica delle popolazioni marginali.
2. Negli interventi di gestione forestale mantenere un'adeguata presenza di sottobosco quale microhabitat utile al mantenimento degli individui in fase terrestre.
3. Realizzazione di tunnel-sottopassaggi faunistici con barriere guida per favorire l'attraversamento delle arterie stradali.
4. Chiusura di strade comunali e secondarie nelle ore serali e notturne nei periodi di migrazione della specie.

- Averla piccola (Lanius collurio)

Art. 292 - Divieti

- 1 In presenza della specie, divieto di addestramento cani e di realizzare gare cinofile nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 luglio

Art. 307 - Obblighi

1. Mantenimento dei prati aridi, anche mediante il controllo della vegetazione arbustiva e arborea.
2. Rilascio di colture a perdere e intercalari per alimentazione della specie.
3. Definizione e adozione delle opportune azioni atte a evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione e regolamentazione delle attività agro-pastorali nelle zone di cova in periodo riproduttivo.
4. Regolamentazione delle attività di pascolo e verifica dei carichi massimi, incentivazione delle forme estensive di utilizzazione, definizione dei rapporti con le attività di sfalcio.

- Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes)

Art. 265 - Divieti

Le seguenti attività sono vietate:

- a) l'immissione di specie ittiche carnivore predatrici nei tratti fluviali in cui è presente il gambero di fiume, se non prevista dai piani di ripopolamento contenuti nelle carte ittiche;
- b) l'immissione di altre specie di gambero (gen. Orconectes, Procambarus, ecc.);

- c) la realizzazione di nuove derivazioni idriche che modificano in modo permanente e duraturo le condizioni idrauliche degli ecosistemi acquatici;
- d) apportare modifiche morfologiche permanenti e durature agli alvei e alle sponde degli ecosistemi acquatici, sia temporanee che definitive;
- e) la realizzazione di nuovi scarichi che possano modificare le condizioni di qualità dell'ecosistema acquatico.

#### Art. 267 – Obblighi

1. Individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno alle popolazioni di gambero di fiume.
2. Definizione del corretto Deflusso Minimo Vitale a garanzia del mantenimento delle condizioni ambientali adeguate per le specie.
3. Segnalazione del rinvenimento di eventuali esemplari morti del gambero autoctono o di altre specie per la verifica di eventuali infezioni (afanomicosi).
4. Controllo del prelievo e di eventuali attività di bracconaggio.

#### Art. 270 - Buone prassi

1. Interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati, incremento della variabilità morfo-idraulica dei corsi d'acqua e miglioramento della connettività.
2. Interventi di riduzione del carico organico inquinante e ripristino della qualità dei corsi d'acqua.
3. Azioni indirizzate per il ripristino del deflusso ecologico<sup>31</sup> dei corsi d'acqua.
4. Recupero e valorizzazione delle fasce ripariali.
5. Controllo e rispetto di linee guida relative agli interventi negli alvei e relativo monitoraggio e alle attività di svasso, sghiaimento, spurgo e fluitazione degli invasi, e relativi monitoraggi.
6. Recupero del ceppo autoctono di gambero di fiume, con la produzione e l'immissione di materiale geneticamente selezionato.
7. Monitoraggio dello stato delle popolazioni per valutare gli effetti delle misure di conservazione adottate.
8. Censimento e controllo degli scarichi civili e industriali che influenzano lo stato qualitativo degli ambienti acquatici.
9. Nel caso di rinvenimento di specie esotiche competitive, predisposizione di un piano di intervento per l'eradicazione/controllo.

- Lampreda padana (Lampetra zanandreae)

#### Art. 248 - Divieti

1. E' vietata la cattura, fatta eccezione per studi scientifici.
2. E' vietata la realizzazione di lavori in alveo o nelle aree vicine durante il periodo riproduttivo delle specie (dicembre-giugno).
3. Divieto di nuove derivazioni idriche che modificano le condizioni idromorfologiche degli ecosistemi acquatici.
4. Divieto di costruzione di opere in alveo in grado di generare effetti anche parziali di bacinizzazione del corpo idrico.

#### Art. 256 – Obblighi

1. Controllo delle immissioni eventualmente previste nei piani di ripopolamento, anche nei tratti a monte e a valle dei siti.
2. Individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno alle popolazioni autoctone.
3. Il deflusso minimo vitale non deve essere inferiore a 50 l/s di portata minima istantanea durante tutto l'anno.
4. Verifica periodica del rispetto degli attingimenti idrici consentiti e del deflusso minimo vitale stabilito al comma precedente.
5. Controllo del prelievo e di eventuali attività di bracconaggio.

#### Art. 257 – Obblighi

1. Identificazione e tutela dei tratti dei corsi d'acqua e dei bacini dove sono ubicate le più importanti aree di frega.

#### Art. 261 – Buone prassi

1. Interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati: incremento della variabilità morfo-dinamica dei corsi d'acqua, miglioramento della connettività.
2. Interventi di riduzione del carico organico inquinante e ripristino della qualità dei corsi d'acqua.

3. Azioni indirizzate per il ripristino del deflusso ecologico<sup>30</sup> dei corsi d'acqua. 4Recupero e valorizzazione delle fasce ripariali.
5. Individuazione di linee guida relative agli interventi negli alvei, relativo monitoraggio e attività di svaso, sghiaimento, spurgo e fluitazione degli invasi, e relativi monitoraggi.
6. Le carte ittiche privilegiano l'istituzione di zone di pesca no-kill rispetto al prelievo
7. Censimento e controllo degli scarichi civili e industriali che influenzano lo stato qualitativo degli ambienti acquatici
8. Ricostituzione della continuità fluviale (costruzione di passaggi artificiali per pesci o eliminazione briglie, sbarramenti e altri ostacoli artificiali presenti).
9. Valutazione periodica dello stato di qualità dell'ecosistema acquatico.

Art. 263 - Buone prassi

1. Mantenimento e manutenzione periodica non invasiva della piccole rogge di risorgiva.

- Martin pescatore (Alcedo atthis)

Art. 298 - Buone prassi

1. Apprestamento di siti riproduttivi (argini in materiale misto, fangoso-sabbioso, meglio se a vari strati con pareti verticali riparate dai venti dominanti e a contatto con l'acqua).
2. Misure gestionali dei corsi d'acqua che prevedano la manutenzione del verde golenale indirizzata alla conservazione della specie (tratti di vegetazione arboreo-arbustiva, tratti di elofite, pianificazione degli sfalci).

### **Normativa essenziale**

#### Comunità Europea

- Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"
- Direttiva 92/43/CEE "Habitat"
- Direttiva 2009/147/CE "Conservazione degli uccelli selvatici"

#### attuazione Direttiva 92/43/CEE


- D.M. 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)

#### Italia

- D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 – Regolamento di

#### Veneto

- Allegato B al DGR n. 786 del 27/05/2016



## CONSIDERAZIONI

La creazione del SIC avrebbe dovuto portare a degli studi e a dei regolamenti per la tutela rigorosa delle emergenze naturalistiche ed a progetti e azioni per il miglioramento dell'habitat e il superamento dei fattori critici. Purtroppo in questi anni si è sempre affrontato il problema come se i fattori naturalistici fossero fissati per sempre e le nostre risorgive aspettassero solo di essere valorizzate come attrattive turistiche, mentre la priorità avrebbe dovuto essere la salvaguardia della biodiversità.

- Anno dopo anno, lungo le rive, vengono eliminati sempre ulteriori tratti di alberi e cespugli e questo porta alla scomparsa di decine o centinaia di specie animali, come l'Averla piccola (*sarsàcola* in dialetto), che hanno bisogno di queste piante.
- Le rive di alcuni fossi vengono fresate più volte nel corso dell'anno impoverendo la presenza di specie vegetali ma anche animali: farfalle, rettili, uccelli come il Saltimpalo (*negrisòl* in dialetto), che sulle rive dei fossi trovavano la loro nicchia vitale.
- Capita che qualche tratto di riva viene rinforzato in modo tutt'altro che naturale oppure una porzione del corso d'acqua viene intubata.
- Nei campi sono sparite completamente siepi e alberi e invece si sono moltiplicate le serre di plastica.
- Da qualche anno la principale risorgiva della Fossa Leona è diventata luogo di balneazione e picnic con conseguente impatto su flora e fauna.
- L'acqua che sgorga nelle risorgive contiene sostanze che hanno annientato gran parte delle specie viventi tipiche di questi ecosistemi favorendo solo la crescita di alghe brunastre.  
Su questo importante punto c'è da dire che, negli ultimi 25 anni, nelle nostre falde acquifere sono diminuiti gli inquinanti di origine industriale ma sono aumentati quelli di origine agricola, in particolare quelli derivanti dallo spandimento dei liquami di allevamento.

Invece, per tutelare l'ecosistema del SIC e ripristinare nel tempo i suoi valori di biodiversità si dovrebbero approntare e mettere in atto alcune azioni come le seguenti.

- Salvaguardare le siepi e le alberature ancora presenti sulle rive.
- Ricostituire le alberature caratteristiche del paesaggio tradizionale.
- Individuare dei terreni, anche marginali, dove creare nuove aree boscate.
- Regolamentare il taglio degli arbusti e della vegetazione erbacea delle rive che andrebbe fatta solo in certi periodi dell'anno e vietata quando non veramente necessaria.
- Regolamentare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del letto dei corsi d'acqua (sgarbo delle erbe acquatiche, rinnovo delle palizzate, ecc.)
- Vietare la messa a dimora di specie vegetali alloctone o comunque non adatte all'ambiente.
- Difendere l'integrità dei corsi d'acqua e delle rive.
- Regolamentare lo spandimento dei liquami zootecnici nel territorio comunale e in particolare nella zona a monte delle risorgive.
- Eliminare gli scarichi fognari non collegati al depuratore e in particolare gli "sfioratori" che finiscono direttamente nei corsi d'acqua.
- Potenziare il depuratore anche mediante la realizzazione dei bacini di fitodepurazione.
- Regolamentare l'accesso delle persone, vietandolo in alcune zone e in alcuni periodi dell'anno.  
Ovviare al fatto che la terza risorgiva della Leona è, negli ultimi anni, diventata una specie di zona balneabile con annessa area picnic.

A tal fine sarebbe importante redigere un Piano di Gestione.